

Obiettivi

Il corso è volto fondamentalmente ad illustrare l’importanza dei **doveri** dell’etica professionale cui tutti i Geometri iscritti all’Albo devono sempre improntare la propria condotta (anche al di fuori dall’esercizio della Professione).

E’ da tempo ormai che, a ragione, viene sostenuta la tesi della **giuridicità delle regole deontologiche** (poiché inserite nell’ordinamento professionale), in contrapposizione con quella che invece relegava la deontologia al campo della morale, o addirittura al territorio della buona educazione.

Anche la Corte Suprema di Cassazione, a partire dagli anni 2000, ha statuito (con orientamento oggi costante) che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo, pur essendo esse sottoposte – sempre e comunque - al principio di ragionevolezza. Infatti, detta codificazione non introduce una tipizzazione o tassatività dell’illecito disciplinare, ma ha portata meramente ricognitiva e si limita a identificare le regole deontologiche vigenti in base ai ricorrenti casi (sanzionati) di loro violazione. Un indirizzo ermeneutico, questo, certamente da confermare e sostenere, perché se gli illeciti disciplinari fossero tipizzati ogni comportamento non espressamente indicato - anche se deontologicamente riprovevole - non potrebbe essere punito.

La vera fonte della deontologia professionale è quindi la cd **giurisprudenza (disciplinare) domestica**, i cui casi concreti sono stati da sempre lo spunto per la scrittura del codice deontologico, e sono tuttora il presupposto del suo rinnovamento.

Tuttavia, un altro “ideatore” - che soprattutto negli ultimi anni sta irrompendo, non senza critiche, nel campo della deontologia - è il legislatore, il quale spesso crea illeciti disciplinari utilizzando anche la fonte (normativa) primaria: è accaduto con la legge n. 773/82, che all’art. 17, commi 5 e 6, prevede(va) espressamente come fattispecie di illecito disciplinare “*l’omissione, il ritardo oltre i 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali...alla propria Cassa di previdenza]*”; con il T.U. delle spese di giustizia (dPR n. 115/02, art. 85), a proposito del divieto di percepire compensi o rimborsi; e più recentemente con la previsione dell’illecito disciplinare derivante (anche) dal mancato aggiornamento professionale (art. 3, comma 5, lettera b, del decreto legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11). Nondimeno, anche a quest’ultima tendenza (di elaborare *ex lege* determinate “figure d’illecito”) va attribuita una portata meramente ricognitiva (e tutt’altro che esaustiva), con la conseguenza che in tutti gli altri casi di uno specifico obbligo legislativamente sancito per il professionista (e pur in difetto di una previsione e qualificazione normativa della sua inosservanza come “*infrazione disciplinare*”) non può, né deve (aprioristicamente ed in astratto) escludersi la sussistenza di una responsabilità deontologica qualora la violazione dell’obbligo medesimo abbia comportato (in concreto) una **condotta deontologicamente deplorabile**, in quanto suscettibile di essere considerata **pregiudizievole per la reputazione della Categoria** di appartenenza.

2 CFP in materia di deontologia
e ordinamento professionale

CORSO DI FORMAZIONE

LA DEONTOLOGIA E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

GIOV. 5 DICEMBRE 2024

15.30 – 17.30

c/o Centro Studi Erickson – via del Pioppeto n. 24 loc. Gardolo 38121 TRENTO

Relatore **Dr Avv. Francesco Scorza**

Dirigente **CNGeGL**

Programma

Deontologia professionale

Le regole comportamentali del Professionista aventi efficacia obbligatoria

L’illecito deontologico: atipicità ed elaborazione legislativa di specifiche “infrazioni disciplinari”

Il Codice deontologico:
la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista

L’illiceità deontologica ed altre forme di responsabilità: l’autonomia delle norme deontologiche
e la loro l’incidenza esterna sui doveri del Professionista *ex art. 1176 cod. civ.*;
rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale

Sanzioni disciplinari ad altre misure restrittive

Il procedimento disciplinare: brevi cenni

Ordinamento professionale

Regolamento per la Professione
(**R.D. 11 febbraio 1929, n. 274**)

Collegi territoriali e Consiglio Nazionale
(**D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382**)

Requisiti d’iscrizione all’Albo - esame di Stato per l’accesso alla Professione -
laurea professionalizzante abilitante
(**legge 7 marzo 1985, n. 75; dPR 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i.; legge 8 novembre 2021, n. 163**)

Sospensione dall’esercizio della professione per mancato versamento della quota Albo
(**legge 3 agosto 1949, n. 536**)

Riforma e “liberalizzazione” della Professione
(*superamento di indebite restrizioni per l’iscrizione all’Albo - obbligo sulla formazione professionale continua – tirocinio effettivamente formativo ed adeguato al miglior esercizio della Professione - pattuizione consensuale del compenso –assicurazione professionale obbligatoria - separazione di competenze tra organi del Collegio: istituzione dei consigli di disciplina – libertà concorrenziale: dalle “specializzazioni” alla pubblicità informativa*
art. 3 D.L. 13 agosto 2011 n. 138)

Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – nuovo disciplinare d’incarico e preventivo di massima -
abbreviazione del periodo di tirocinio
(**art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n.1; D.M. 20 luglio 2012, n.140**)

Disposizioni in materia di Equo Compenso delle prestazioni professionali
(**legge 21 aprile 2023, n. 49**)

Sospensione dall’esercizio della professione per mancata comunicazione domicilio digitale
(**D.L. 16 luglio 2020, n.76**)